



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
Assemblea Legislativa Regionale della Liguria
Gruppo Consiliare Lega Nord Liguria - Padania



Proposta di Legge Regionale di iniziativa dei consiglieri:

**Edoardo Rixi
Francesco Bruzzone
Maurizio Torterolo**

avente per oggetto:

**“PROMOZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI REGIONALI
E LORO UTILIZZO NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
PUBBLICA E PRIVATA”**

RELAZIONE

La presente proposta di legge è finalizzata a valorizzare i prodotti agricoli e ittici di origine regionale e ad incrementare il consumo di tali prodotti nella nostra regione e fuori da essa.

Con l'obiettivo di ottemperare a tali finalità, la presente proposta di legge opera sia sul versante pubblico che sul versante privato.

In riferimento al primo aspetto si prevede di:

- Garantire che i servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici utilizzino nella preparazione dei pasti una percentuale di prodotti regionali;
- Riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e/o di forniture in favore delle imprese le quali utilizzino una percentuale di prodotti regionali.

In riferimento al secondo aspetto si prevede di:

- Assicurare ai produttori locali la loro presenza presso i mercati al dettaglio in aree pubbliche al fine di incentivare l'acquisto dei prodotti tipici regionali;
- Valorizzare le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico, che utilizzino prodotti regionali, mediante iniziative volte alla promozione turistica (quali ad esempio la creazione di un apposito contrassegno e di un sito internet) e mediante la previsione di contributi regionali e/o sgravi fiscali.

“PROMOZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI REGIONALI E LORO UTILIZZO NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA PUBBLICA E PRIVATA”

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole e ittiche regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, dei prodotti regionali trasformati, nonché dei frutti del nostro mare, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
 - a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
 - b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli e ittici regionali da parte degli imprenditori agricoli e ittici;
 - c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli e ittici di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
 - d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
 - e) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli e ittici di origine regionale da parte della distribuzione.
3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

Art. 2

Definizioni

1. I prodotti agroalimentari regionali oggetto degli interventi di cui alla presente legge sono:
 - a) i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità di cui:
 - 1) al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, identificati come prodotti IGP e DOP;
 - 2) al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alla normativa nazionale connessa;
 - 3) al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, per la parte relativa alla disciplina dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e alla normativa nazionale connessa;

- 4) i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, identificati come prodotti STG;
- b) i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- c) i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e relativi decreti ministeriali attuativi;
- d) i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità "De.Co." istituiti dai comuni liguri;
- e) i prodotti locali destinati al consumo fresco, non riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), e d) provenienti da coltivazioni effettuate nel territorio della Regione Liguria, ovvero i prodotti ottenuti dalla trasformazione di materie prime e semilavorati di origine ligure, esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) e che si contraddistinguono per qualità organolettiche e per stagionalità, ovvero prodotti ittici del Mar Ligure.

2. Per filiera corta si intendono i circuiti brevi di produzione-vendita, caratterizzati da prodotti forniti direttamente dal produttore o da gruppi di produttori associati, da un ridotto livello di emissioni inquinanti originate dal trasporto dei prodotti e da un rapporto diretto tra produttori e consumatori finali, ovvero tra produttori e ristoratori, albergatori e soggetti esercenti la ristorazione collettiva pubblica.

3. Per produttore si intende:

- a) l'imprenditore agricolo così come definito all'articolo 2135 c.c.;
- b) l'imprenditore ittico così come definito dalla legge 5 febbraio 1992 n.102 e dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226;
- c) le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580

Art. 3

Utilizzo dei prodotti agricoli e ittici di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici

1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e/o ittici di origine regionale in misura non inferiore al 25 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce punteggio aggiuntivo per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli e ittici di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

3. L'utilizzazione di prodotti agricoli e ittici di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei

servizi; è consentito per questa finalità, l'utilizzo del contrassegno regionale di cui all'articolo 5 comma 2 della presente legge.

Art. 4

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e ittici esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli e ittici liguri, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche.

I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 gennaio 2007 n.1 "Testo unico in materia di commercio", sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli e ittici regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di "farmer markets" e di mercati dei prodotti agricoli e ittici locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 2 gennaio 2007 n.1 "Testo unico in materia di commercio".

Art. 5

Promozione dei prodotti agricoli e ittici di origine regionale

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e ittici di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e/o ittici effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e/o ittici di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale secondo le modalità stabilite ai comma seguenti.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Liguria.

La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e ittiche, delle cooperative agricole e ittiche, delle associazioni dei consumatori ed altri soggetti portatori di interessi, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il "programma regionale della filiera corta".

5. Il programma regionale ha validità triennale e prevede la determinazione:

- a) dei parametri ambientali, economici e sociali della filiera corta;
- b) delle iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, nonché delle relative risorse tecniche e finanziarie;

- c) del disciplinare della filiera corta, con particolare riguardo ai prodotti locali di cui all' articolo 2 comma 1 lettera d);
- d) del contrassegno regionale della filiera corta;
- e) dell'iniziativa "prezzo trasparente in etichetta";
- f) della creazione di un sito internet volto a promuovere i prodotti locali e le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico che abbiano ottenuto il contrassegno di cui alla lettera d);
- g) di un fondo regionale finalizzato alla concessione di sgravi fiscali e specifici contributi per le imprese del circuito.

6. L'utilizzo del contrassegno da parte delle imprese di vendita al pubblico di cui al comma 2 è subordinato all' adesione del disciplinare di cui al comma 5 lettera c) e all' iniziativa "prezzo trasparente in etichetta" di cui al comma 5 lettera e).

Il prezzo trasparente consiste nella rappresentazione in etichetta o su altro documento commerciale del prezzo finale del prodotto pagato dal consumatore, suddiviso nelle quote destinate a remunerare l'imprenditore agricolo, singolo od associato, e gli altri operatori intervenuti nella catena produzione-vendita.

7. I soggetti che, in seguito alle ottemperanze di cui sopra, rientrano nel circuito della filiera corta vantano un punteggio aggiuntivo per la partecipazione ai bandi regionali riguardanti il settore agroalimentare.

8. La Giunta Regionale attua un piano annuale mediante la predisposizione di bandi, che individuano le modalità, i criteri e le procedure per l'istruttoria e per l'erogazione dei contributi, di cui al comma 5 lettera g).

Art. 6

Attività di controllo e sanzioni

1. La Regione, le province ed i comuni, nell' ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati al controllare il rispetto del disciplinare della filiera corta, con particolare riferimento ai soggetti fruitori del contrassegno regionale.

3. Qualora un soggetto beneficiario del contrassegno, in seguito ad una attività di controllo o su propria ammissione, perda i requisiti per il conseguimento dello stesso, viene immediatamente depennato dal circuito ed è tenuto ad occultare il contrassegno se pubblicamente esposto.

4. Qualora un soggetto beneficiario di un contributo e/o di uno sgravio fiscale in base al comma 5 punto g) del presente articolo, in seguito ad una attività di controllo o su propria ammissione, perda i requisiti previsti per il beneficio del contributo e/o dello sgravio fiscale, dovrà restituire la somma di denaro a lui riconosciuta.

Art. 7

Relazione al Consiglio Regionale

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con una relazione, illustra alla commissione consiliare competente le iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta.

2. La Giunta regionale, decorso il triennio di validità del programma regionale della filiera, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo.

Art. 8

Parere dell' Unione Europea

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

Art. 9

Norma finanziaria